



COMUNE DI BOLOGNA

*Dipartimento Qualità della Città - Settore Mobilità
Direzione di Settore*

PG. N. : 216931/2011

IL DIRETTORE

Premesso:

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- che nel corso degli anni compresi nel periodo 2005 - 2010 è stato superato nella città di Bologna, il valore limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE e dal decreto 60/02; sono stati infatti rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m³ per un numero di giornate superiore a 35;

Visto

- che in data 05/10/2010 il Comune di Bologna unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l' " Accordo di Programma 2010-2012 per la gestione della qualità dell'aria";
- che tale Accordo individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 del territorio regionale;

Considerato che tale accordo all'art. 7 impegna le Amministrazioni sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 03/10/2011 al 30/03/2012 volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) Su tutta l'area del centro abitato di "Bologna" dal 03/10/2011 fino al 30/03/2012, compresi, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30: divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore:

- 1) non omologati secondo la direttiva 91/441 CEE o successive, anche se provvisti di "bollino blu",
- 2) ad accensione spontanea (diesel) Euro 1 (conformi alle direttive 91/441 e successive), anche se provvisti di "bollino blu",
- 3) ad accensione spontanea (diesel) Euro 2 (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive) qualora sprovvisti di filtro antiparticolato, anche se provvisti di "bollino blu"
- 4) ciclomotori e motocicli a due tempi non rispondenti alla normativa Euro 1 (direttiva 97/24/CE e successive).
- 5) ad accensione spontanea (diesel) categoria M2, M3, N1, N2, N3 precedenti all'Euro 3;

B) nel periodo dal 09/01/2012 fino al 30/03/2012 si modificano le limitazioni per la giornata del giovedì come segue:

divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore, nella fascia orarie dalle 8.30 alle 18.30, su tutta l'area del centro abitato di "Bologna",

Il presente provvedimento non si attua nelle giornate di martedì 04/10/2011, martedì 01/11/2011, mercoledì 02/11/2011, giovedì 08/12/2011, lunedì 26/12/2011 e venerdì 06/01/2012.

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A) e B) i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,

- veicoli nell'ambito di piani di mobility management aziendale,
- autoveicoli condivise (car-sharing),
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,
- funzionanti a metano o GPL,
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 4 / Euro 5, omologati ai sensi della direttiva 98/69 CE B e successive ovvero con apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro 4 / Euro 5, omologati ai sensi della direttiva 98/69 CE B e successive ovvero con apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 3 dotati di filtro antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo ;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP o sistema analogo) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n: 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche ;
- veicoli a benzina/diesel di categoria M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 3 oppure che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP o sistema analogo) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 3, ai sensi dei DM n: 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche ;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
- ciclomotori e motoveicoli Euro 2 / Euro 3 (conformi alle direttive 97/24/CE cap.5 fase II e successive);

Sono esclusi dai divieti la tangenziale, alcune delle direttrici principali in entrata/uscita dalla stessa e i percorsi di accesso ai parcheggi scambiatori, come di seguito indicati:

dagli svincoli 8 e 8 bis della tangenziale e dal casello "Fiera" dell' autostrada ai parcheggi di Via Michelino e Piazza Costituzione lungo il percorso via Michelino, viale Europa, viale della Fiera, viale A. Moro, via Stalingrado e P.zza Costituzione ;

statale nr.64 (Ferrarese) dal confine del territorio comunale (Comune di Granarolo dell'Emilia) ai parcheggi di via Ferrarese attraverso Via Ferrarese (ritorno per Via Stalingrado);

dall'uscita 7 della tangenziale ai parcheggi di Parco Nord e via Ferrarese;

dall'uscita 6 della tangenziale (Corticella) percorrendo via di Corticella fino ai parcheggi di Via Giuriolo e dell'Ippodromo Arcoveggio;

dallo svincolo autostradale di Bologna - Casalecchio e dalla Bazzanese S.P. n° 569 percorrendo l'Asse Sud Ovest e via Prati di Caprara fino al parcheggio "Prati di Caprara" e proseguendo per via dell'Ospedale fino a Largo Nigrisoli (ritorno tratto di Emilia Ponente fino ad Asse Sud-Ovest) ed inoltre ai parcheggi a seguito indicati: lungo il percorso Asse Sud-Ovest, Viale Gandhi per il parcheggio Certosa Nord, e lungo il percorso Asse Sud-Ovest via della Barca, via A. Costa per i parcheggi Ghisello, Antistadio e Pace;

dallo svincolo autostradale di Bologna Borgo Panigale, dalla S.S. 9 Emilia Ovest, dalla S.P. 568 Persicetana al parcheggio sito tra viale De Gasperi e Marco Emilio Lepido , ed in prosecuzione lungo viale de Gasperi, viale Togliatti, viale Gandhi fino al parcheggio Certosa Nord;

dalla svincolo 11 della tangenziale, percorrendo via Mattei, e dallo svincolo 11 bis, percorrendo via Lenin, fino ai parcheggi posti in via Larga siti tra via Larga e via Scandellara (Centro Commerciale) e tra via Larga e via del Terrapieno;

dallo svincolo 5 della tangenziale fino al parcheggio Tanari lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Zanardi, Tanari e sempre dallo svincolo 5 della tangenziale fino al parcheggio Carracci lungo le vie Cristoforo Colombo, Marco Polo, Zanardi, De'Carracci, Dell'Arca, Tiarini, Svampa e ritorno da via Svampa, Tiarini, Fioravanti, De'Carracci, Zanardi, Marco Polo, Cristoforo Colombo ;

dagli svincoli 4 e 4 bis della tangenziale lungo la via Triumvirato con accesso all' Aeroporto Marconi e fino al confine del territorio comunale (Calderara di Reno);

dallo svincolo 12 della tangenziale fino all' Ospedale Policlinico Bellaria percorrendo la rotonda Italia, viale Vighi, rotonda Decorati Valor Militare, viale Cavina, rotonda Verenin e via Altura e sempre dallo svincolo 12 della tangenziale fino al parcheggio del centro sportivo "Gianni Falchi" percorrendo rotonda Italia, viale Vighi, rotonda Decorati Valor Militare, viale Cavina, Rotonda Verenin, viale Lungosavena, via Alberto Mario fino a p.le Atleti Azzurri d'Italia e fino alla "Ponticella" (San Lazzaro di Savena).

S.P. 65 (della Futa) da confine comunale (Comune di Pianoro) fino a parcheggio di via Ponchielli/Corelli percorrendo via Toscana, via della Foscherara, via Benedetto Marcello e via Ponchielli con possibilità di raggiungere il parcheggio "Gianni Falchi" e lo svincolo 12 della tangenziale percorrendo via Carissimi, via Cherubini, via da Palestrina, via della Battaglia, via Alberto Mario, viale Lungosavena, Rotonda Verenin, viale Cavina, rotonda Decorati Valor Militare, viale Vighi e rotonda Italia.

Sono inoltre esclusi dai provvedimenti le seguenti aree, che pur interne al centro abitato, non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:

- zona di via Cristoforo Colombo lungo la via Cristoforo Colombo da confine territorio comunale a svincolo tangenziale n. 5 (Lame),
- zona di via di Roveretolo e Benazza.

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano :

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 2 a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale,
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 4 a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro .
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 5 a) veicoli per matrimoni e cortei nuziali;
- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
- 6 a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 9 a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato ;
- 9 b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari,
- 15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici,
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo;
- 20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;

21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.

CONFERMA LA VALIDITA'

Dei provvedimenti di circolazione nella Zona Traffico Limitato così come disposto da Delibera di Giunta p.g. 169974/04, e successive modificazioni, e da Ordinanza p.g. n. 8550/2005, e successive modificazioni, e del provvedimento relativo alla circolazione nella giornata di sabato.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

DISPONE

che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore.

La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

che sia notificato a:

Prefetto di Bologna,

Questore di Bologna,

Comando Regione Emilia-Romagna dei Carabinieri,

Comandante del Compartimento di Polizia Stradale,

Comandante del Corpo di Polizia Municipale,

Dirigente Sezione Polizia Stradale di Bologna,

Presidente Regione Emilia Romagna,

Presidente della Provincia,

Coordinatore Dipartimento di Prevenzione della AUSL della Città di Bologna,

Direttore dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Bologna,

Presidente ATC,

Presidente HERA. ;

Dalla Residenza Municipale , 22/09/2011

**IL DIRETTORE
ing. Cleto Carlini**

**L'ASSESSORE MOBILITA'
dott. Andrea Colombo**



- Limitazione circolazione A3_2012.pdf